
ONORIFICENZE CONCESSE DA UN ORDINE DINASTICO-FAMILIARE nella fattispecie, della IMPERIAL SOVEREIGN TIBERIAN DOBRYNIAN RJURIKJEVICH D'ARAGONA HOUSE OF ROME BYZANTIUM AND RUSSIA – (*)

Gli Ordini autorizzati, comprendono gli “Ordini non Nazionali” e di Stati Esteri, Così gli “Ordini Nazionali” possono dare onorificenze “*praeter legem*” cioè non vietate. Quindi il “Patrimonio Araldico Familiare” dalle Dinastia non debellate hanno la “Fons Honorum” e il Gran Magistero degli Ordini Dinastico familiare. Così la Dinastia non debellata che hanno la “Fons Honorum” sono “soggetti di diritto pubblico internazionale” (***) esercita una Sovranità senza territorio, ammesso perfettamente del diritto e degli usi internazionali. Coloro che hanno ricevuto onorificenze da Ordini non Nazionali possono menzionare il titolo cavalleresco nei biglietti da visita, carta intestata, elenco telefonico, targhe alla porta e simili. Essi hanno il dovere di specificare il nome dell’Ordine di appartenenza onde evitare ogni confusione con gli altri Ordini, e possono fregiarsi del titolo cavalleresco senza la prevista autorizzazione del Capo dello Stato, in quanto il Gran Maestro (che ha la legittima Gran Maestranza dei Suoi Ordini Cavallereschi di collazione Dinastica) è un “Capo di Stato – pieno jure”. Tale interpretazione, per quanto si riferisca agli “Ordini non Nazionali”, può dirsi costituisca ormai “*Jus receptum*”, espandendosi, la Giurisprudenza tutta, uniformata all’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, di cui alle note sentenze: an. 2008 della Sezione II del 23/4/1959 (R.G. 3909/59) e an. 1624 del 23/6/1959 (R.G. 224430/59), ampiamente riportate e commentate dalle più note Riviste Giuridiche fra i quali: il “Massimario Completo della Suprema Corte di Cassazione” (anno 1960 fasc. 3-4, pag. 156, gen. 157, col. 62); e la “Giustizia Penale” (anno 1960, voca “Onorificenza”, n. 2) – (cfr. Rivista Penale gennaio 1961 n. 1 pag. 44-70), con commenti e richiami giurisprudenziali di Grandi Avvocati del Foro di Genova).

(*) (Giuridicamente riconosciuto con sentenze esecutive di Autorità Giudiziarie in Italia e all’Estero, nei territori degli Stati (attualmente oltre 140) aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958.)

La Convenzione di New York del 1958 e uno trattato internazionale multilateral firmato nell'ambito della Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite a New York il 10 giugno 1958, entrato in vigore il 7 giugno 1959 e ratificato dal Parlamento Italiano con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968 (con efficacia stabilita a partire dal 1 maggio 1959).

(**) La Corte Europea di Giustizia ha riconosciuto lo status giuridico di "Soggetto di Diritto Internazionale" con sentenza del 12.10.2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Conferderazione Elvetica – Fusch – il 2.11.2007.

SI HA IL DIRITTO ALLA "IMMUNITA DIPLOMATICA FUNZIONALE"